



Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo - Pedescala e S. Pietro

Via Roma 49 – Rotzo (VI)
C.F./P.IVA 00292150240 - Tel. 0424691046
e-mail: USICIVICIROZZO@TISCALINET.IT – pec: DEMANIOCIVICO@PEC.IT



AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A
PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA
EX ART. 6 COMMA 4 D. LGS. 228/2001
PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA MALGHE DENOMINATE
“CAMPOVECCHIO” e “MANDRIELLE VECCHIO PATRIMONIO”
PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2023 – 2028

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:00 di venerdì 17.02.2023

Delibera indirizzo del Consiglio di Amministrazione N. 5 del 31.01.2023

Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 11 del 03.02.2023

Pubblicato sul sito dell'Ente in data 03.02.2023

SI RENDE NOTO

che il Consorzio per la gestione del Demanio civico e gli esercizi degli usi civici di Rotzo – Pedescala e San Pietro con il presente avviso intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione in uso precario e a titolo oneroso delle malghe demaniali denominate “Campovecchio” e “Mandrielle Vecchio Patrimonio”, considerate nel loro complesso di pascolo, bosco e fabbricati ed impianti, per la durata di 6 anni dal 2023 al 2028, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'Ente gestore.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO CIVICO ED ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI
ROTZO – PEDESCALA E SAN PIETRO, Via Roma 49, ROTZO (VI)

Tel. 0424691046

Sito web: www.consorziocusicivici.it PEC DEMANIOCIVICO@PEC.IT

Responsabile del procedimento: Dott. For. TONDELLO Matteo

Art. 2 - Oggetto della concessione

La presente procedura ha per oggetto la concessione delle seguenti malghe demaniali gravate da uso civico, intese come un complesso di beni con sovrastanti immobili di ricovero e attrezzature, pascoli, pozze di abbeveraggio, griglie di confine, strade di accesso, recinzioni, impianti e quant'altro necessarie all'alpeggio del bestiame.

Principali caratteristiche delle malghe (alcuni dati rimangono da confermare a seguito approvazione del nuovo Piano Riassetto Forestale):

Malga "CAMPOVECCHIO" (+ ALPEGGIO CAMPOLONGO)

Quota altimetrica	1.600 m s.l.m.
Fabbricati	Casare con locali lavorazione latte, alloggio, punto vendita; Stallone chiuso con fossa mungitura e locale stoccaggio latte; Locale magazzino; Manufatto pollaio; N.B: nella ex porcilaia è presente la cabina trasformazione elettrica
Utenze	Predisposizione rete elettrica; Nessun allaccio idrico
Carico ammesso	110/115 UBA
Superficie pascoliva	81,44 ettari (non probatoria)

Specie ammesse

Come previsto dalla Delibera C.D.A. n. 7 del 01.05.2020, non è prevista l'obbligatorietà della monticazione di bovini da latte con produzione e/o lavorazione dello stesso, tuttavia vengono applicati delle maggiorazioni al canone base qualora la ditta conduttrice non provveda alla produzione e/o caseificazione secondo i seguenti parametri:

MALGA	CARCO UBA	CASEIFICAZIONE	SOLO LATTE	NO LATTE
Campovecchio	110/115	+ 0 %	+ 10 %	+ 25 %

I coefficienti di maggiorazione del canone sopra elencati non sono cumulabili. Carico massimo ovicapri 20% UBA totali. Ciascun anno entro il 15 del mese di maggio il conduttore dichiara su apposito modulo la tipologia di gestione ed uso degli stabili che intende esercitare per la stagione di riferimento.

Utilizzo

La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e del terreno destinato a pascolo, e si prescrive l'obbligatorietà di esercizio dell'attività agrituristica estiva. E' obbligatoria l'apertura degli stabili di malga per tutta la stagione monticatoria.

Durata della concessione

6 anni dal 2023 al 2028 (prorogabile per ulteriori 3)

Periodo di utilizzo della malga: 1 maggio - 31 ottobre (con possibilità apertura invernale)

Periodo di monticazione del bestiame: 10 giugno - 30 settembre

Produzione e lavorazione latte

Facoltativo con costo canone concessione variabile, secondo gli indici soprariportati.

Attività agrituristica

OBBLIGATORIETA' dell'esercizio agrituristico estivo.

Note Gli immobili sono gravati da uso civico

Malga "MANDRIELLE VECCHIO PATRIMONIO"

Quota altimetrica	1.590 m s.l.m.
Fabbricati	Casare con locali lavorazione latte, alloggio, punto vendita; Stallone chiuso SENZA fossa mungitura (mungitura alla posta); Stalla vitelli; Magazzino; Porcilaia.
Utenze	Predisposizione rete elettrica (cabina MT/BT adiacente allo stallone); Nessun allaccio idrico
Carico ammesso	50 UBA
Superficie pascoliva	30,38 ettari (non probatoria)

Specie ammesse

Come previsto dalla Delibera C.D.A. n. 7 del 01.05.2020, non è prevista l'obbligatorietà della monticazione di bovini da latte con produzione e/o lavorazione dello stesso, tuttavia vengono applicati delle maggiorazioni al canone base qualora la ditta conduttrice non provveda alla produzione e/o caseificazione secondo i seguenti parametri:

MALGA	CARCO UBA	CASEIFICAZIONE	SOLO LATTE	NO LATTE
Mandrielle VP	50	+ 0 %	+ 5 %	+ 15 %

I coefficienti di maggiorazione del canone sopra elencati non sono cumulabili. Carico massimo ovicaprini 20% UBA totali. Ciascun anno entro il 15 del mese di maggio il conduttore dichiara su apposito modulo la tipologia di gestione ed uso degli stabili che intende esercitare per la stagione di riferimento.

Utilizzo

La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e del terreno destinato a pascolo, con l'obbligo di apertura degli stabili di malga per tutta la stagione monticatoria.

Durata della concessione

6 anni dal 2023 al 2028 (prorogabili per ulteriori 3)

Periodo di utilizzo della malga: 1 maggio - 31 ottobre

Periodo di monticazione del bestiame: 1 giugno - 30 settembre

Produzione e lavorazione latte

Facoltativa con costo canone concessione variabile secondo gli indici soprariportati.

Attività agrituristica

Possibilità di esercizio di attività agrituristica estiva con costo concessione variabile.

VIETATA ATTIVITA' AGRITURISTICA INVERNALE.

Note Gli immobili sono gravati da uso civico

Art. 3 - Durata della concessione e valore del contratto

La concessione delle malghe demaniali gravate da uso civico, in applicazione della deroga contenuta all'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, avrà durata di 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, fatta salva diversa durata stabilita dall'autorità preposta per fatti contingenti, con decorrenza dalla stagione monticatoria 2023 e fino al termine di quella 2028, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni a giudizio insindacabile dell'Ente gestore. Per la durata della concessione si procede con gli Accordi in deroga con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate come previsto dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nel periodo intercorrente tra il 1° novembre e il 30 aprile di ciascun anno le malghe con le relative strutture a servizi, rientreranno nel pieno possesso del Consorzio. Solo per la malga Campovecchio sarà possibile l'esercizio di attività agrituristica esercitata anche nel periodo invernale, solamente sugli stabili delle casare.

Alle concessioni è attribuito un valore complessivo pari a:

- Malga Campovecchio € 126.000,00 (canone annuo x anni di concessione) compreso valore attività agrituristica obbligatoria;
- Malga Mandrielle VP € 48.000,00 (canone annuo x anni concessione). In caso di attività agrituristica estiva è stabilito il canone annuo aggiuntivo pari ad € 1.000,00.

Art. 4 - Superfici e carico della malga

Le superfici in concessione indicate nel presente avviso non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.

Sono escluse le aree già utilizzate per sentieri, aree di sosta o attrezzate, rifugi e baite, pertinenze di fabbricati pubblici ed eventualmente altre aree che il Consorzio intendesse utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate, parcheggi pubblici ecc...) e per l'accesso alle superfici boscate in gestione all'Ente.

Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

Il carico in UBA delle malghe sarà verificato periodicamente presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.

L'Amministrazione consortile si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell'area (es. attività di cava, turistico ricreative, ecc.) costituente le malghe Campovecchio e Mandrielle VP per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvopastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione della superficie pascoliva della malga, con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l'offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

Nel caso in cui la malga sul cui territorio si sviluppano piste o impianti da sci, il concessionario si assume anche l'onere di provvedere affinché le operazioni di concimazione siano effettuate senza arrecare danni alle attività invernali e, con la sua offerta, libera il Consorzio da ogni responsabilità in merito, assumendosi ogni onere conseguente per danni richiesti in sede civile ed in ogni altra sede a tale effetto. Il prezzo offerto in sede di gara, tiene conto anche della presente alea e obbligazione. Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino tra 6 mesi e 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA
1 pecora	0,15 UBA

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga, mentre la presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro citato.

SUPERFICI CATASTALI DI MALGA CAMPOVECCHIO + ALPEGGIO CAMPOLONGO

Superfici catastali Malga Campovecchio (Part. 70 del PRF)

N.B.: aree ricognitive non probatorie, ottenute per sovrapposizione GIS ortofoto-CTR-catastale vettoriale (anno 2021)

Censuario	FG.	Mapp.	sub	Sup. mappale mq	Qualità di coltura catastale	Superficie catastale nel perimetro della malga mq	SAU catastale (AVEPA) mq	SAU effettiva (GIS) mq
ROTZO	11	7		62.490	PASCOLO	50.898	38.365	38.365
ROTZO	11	8	AA AB	10.000 172.076	PASCOLO BOSCO ALTO	5.985 -	4.200 -	4.200
ROTZO	13	1	AA AB	30.000 495.069	PASCOLO BOSCO ALTO	30.000 64.570	30.000 -	30.000 43.885
ROTZO	13	2	AA AB	15.000 29.431	PASCOLO BOSCO ALTO	12.764 -	11.272 -	11.272
ROTZO	13	3	AA AB	73.089 20.000	PASCOLO PASCOLO ARB	73.089 9.676	62.007 -	62.007
ROTZO	13	5		52.098	PASCOLO	52.098	48.462	48.462
ROTZO	13	6		222	PASCOLO	222	222	222
ROTZO	13	7		158.196	BOSCO ALTO	8.919	-	3.709
ROTZO	13	9		28.560	PASCOLO	28.560	27.780	27.780
ROTZO	13	10		312	PASCOLO	312	312	312
ROTZO	13	11		11.103	PASCOLO	11.103	10.040	10.040
ROTZO	13	12	AA AB	15.000 36.860	PASCOLO BOSCO ALTO	3.884 -	3.574 -	3.574
ROTZO	13	13		4.373	PASCOLO	4.373	3.976	3.976
ROTZO	13	14		2.163	ENTE URBANO	2.163	-	1.134
ROTZO	13	16		500	ENTE URBANO	500	-	128
ROTZO	15	2	AA AB	60.000 468.550	PASCOLO BOSCO ALTO	50.000 26.976	50.000 -	50.000 6.628
ROTZO	15	3		29.380	PASCOLO	27.734	26.090	26.090
ROTZO	15	4		1.704	PASCOLO	1.704	1.426	1.426
ROTZO	15	5		18.805	BOSCO ALTO	1.645	-	1.252
ROTZO	15	6		72.978	BOSCO ALTO	2.063	-	891
ROTZO	15	8		7.569	PASCOLO	7.464	5.989	5.989
ROTZO	15	9	AA AB	40.000 150.415	PASCOLO BOSCO ALTO	8.360 -	3.426 -	3.426
TOTALE CATASTINO						485.062	327.141	384.768
Altre superfici da planimetria GIS (inclusi demaniali e sovrapposizioni cartografiche):								6.238
TOTALE SAU EFFETTIVA PIANO DI RIASETTO FORESTALE								391.006

Superfici catastali Alpeggio Campolongo (Part. 71 del PRF)

N.B.: aree ricognitive non probatorie, ottenute per sovrapposizione GIS ortofoto-CTR-catastale vettoriale (anno 2021)

Censuario	FG.	Mapp.	sub	Sup. mappale mq	Qualità di coltura catastale	Superficie catastale nel perimetro della malga mq	SAU catastale (AVEPA) mq	SAU effettiva (GIS) mq
ROTZO	15	2	AA	60.000	PASCOLO	10.000	10.000	10.000
			AB	468.550	BOSCO ALTO	81.555	-	58.770
ROTZO	15	9	AA	40.000	PASCOLO	12.802	4.958	4.958
			AB	150.415	BOSCO ALTO	-	-	
ROTZO	15	10		122.084	BOSCO ALTO	2.657	-	626
ROTZO	15	12		3.060	PASCOLO	3.060	1.014	1.014
ROTZO	15	13	AA	36.925	PASCOLO	36.925	36.925	36.925
			AB	34.000	PASCOLO ARB	23.458	12.720	12.720
ROTZO	15	14		298	LAG PAL STA	298	-	4
ROTZO	15	16	AA	230	PASCOLO	230	117	117
			AB	1.314	LAG PAL STA	1.314	-	
ROTZO	15	17		6.865	ENTE URBANO	6.865	-	2.424
ROTZO	15	19		210	PASCOLO	210	210	210
ROTZO	15	20		2.835	PASCOLO	2.835	2.445	2.445
ROTZO	15	21		1.506	PASCOLO	1.506	938	938
ROTZO	15	23		112.800	PASCOLO	98.983	85.030	85.030
ROTZO	15	25		108.459	PASCOLO	96.025	85.294	85.294
ROTZO	15	26		4.631	PASCOLO	4.631	3.139	3.139
ROTZO	15	27		15.325	PASCOLO	15.325	7.082	7.082
ROTZO	15	28		52	ENTE URBANO	52	-	
ROTZO	19	1	AA	53.200	PASCOLO	53.200	39.116	39.116
			AB	351.355	BOSCO ALTO	12.880	-	
ROTZO	19	2	AA	48.638	PASCOLO	48.638	48.638	48.638
			AB	10.000	PASCOLO ARB	7.540	500	500
ROTZO	19	3		17.991	PASCOLO	16.791	9.687	9.687
ROTZO	19	4		10.829	PASCOLO	5.421	2.198	2.198
ROTZO	19	5	AA	30.000	PASCOLO	5.260	3.189	3.189
			AB	78.966	BOSCO ALTO	-	-	
ROTZO	19	6	AA	4.555	PASCOLO	4.555	4.555	4.555
			AB	3.037	PASCOLO ARB	2.532	1.042	1.042
ROTZO	19	53		584.109	BOSCO ALTO	2.063	-	
TOTALE CATASTINO						557.611	358.797	420.621
Altre superfici da planimetria GIS (inclusi demaniali e sovrapposizioni cartografiche):								2.808
TOTALE SAU EFFETTIVA PIANO DI RIASSETTO FORESTALE								423.429

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA MALGA CAMPOVECCHIO

DURATA CONCESSIONE CONTRATTO	2023 – 2028
S.A.U. EFFETTIVA	805.389 mq
CARICO UBA	115 (da confermare)
GARANZIA PROVVISORIA	2.000,00 € (solo in caso di proced. competitiva)
DUARATA CONCESSIONE	6 anni
DURATA MONTICAZIONE ANNUALE	10 giugno – 30 settembre
IMPORTO BASE CONCESSIONE	19.800,00 €
NORME IGIENICO SANITARIE	Da verificare

SUPERFICI CATASTALI DI MALGA MANDRIELLE VECCHIO PATRIMONIO

Superfici catastali Malga Mandrielle (Part. 67 del PRF)

N.B.: aree ricognitive non probatorie, ottenute per sovrapposizione GIS ortofoto-CTR-catastale vettoriale (anno 2021)

Censuario	FG.	Mapp.	sub	Sup. mappale mq	Qualità di coltura catastale	Superficie catastale nel perimetro della malga mq	SAU catastale (AVEPA) mq	SAU effettiva (GIS) mq
ROTZO	1	3	AA	435.486	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	47.560	PASCOLO	-	-	
			AC	84.174	PASCOLO ARB	920	765	765
ROTZO	2	12	AA	55.988	PASCOLO	55.988	52.392	52.392
			AB	174.363	BOCO MISTO	22.489	-	
ROTZO	2	15	AA	6.498	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	18.994	PASCOLO	16.608	8.726	8.726
ROTZO	2	16		2.559	PASCOLO	2.315	1.948	1.948
ROTZO	2	18		76.039	BOSCO ALTO	362	-	82
ROTZO	2	19		222.719	BOSCO ALTO	231	-	
ROTZO	2	20	AA	38.180	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	32.983	PASCOLO	31.482	18.122	18.122
ROTZO	5	6	AA	15.000	PASCOLO	7.700	7.656	7.656
			AB	34.200	BOSCO MISTO	10.528	-	
			AC	24.241	BOSCO ALTO	-	-	
ROTZO	5	7	AA	9.992	PASCOLO	9.563	3.323	3.323
			AB	17.185	BOSCO MISTO	-	-	
ROTZO	5	8	AA	227.635	BOSCO ALTO	27.404	-	4.714
			AB	22.000	PASCOLO	10.000	10.000	10.000
ROTZO	6	1	AA	117.427	BOSCO ALTO	4.543	-	
			AB	50.012	PASCOLO	50.012	30.600	30.600
ROTZO	6	2	AA	66.484	BOSCO ALTO	4.300	-	
			AB	44.790	PASCOLO	44.790	38.759	38.759
ROTZO	6	3		80.150	PASCOLO	80.150	72.577	72.577
ROTZO	6	4		111	LAG PAL STA	111	-	
ROTZO	6	5		321	ENTE URBANO	321	-	
ROTZO	6	6		204	PASCOLO	204	90	90
ROTZO	6	7	AA	5.000	PASCOLO	5.000	4.707	4.707
			AB	839	PASCOLO BA	839	-	
ROTZO	6	8	AA	45.917	PASCOLO	9.243	8.645	8.645
			AB	40.314	BOSCO MISTO	-	-	
ROTZO	6	9	AA	103.018	PASCOLO	88.066	33.729	33.729
			AB	145.025	BOSCO MISTO	-	-	
ROTZO	6	10		1.776	PASCOLO	1.178	1.088	1.088
ROTZO	6	11		5.536	PASCOLO	13	-	
ROTZO	6	12	AA	26.975	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	7.993	PASCOLO	5.432	2.331	2.331
ROTZO	6	13		8.557	BOSCO ALTO	367	-	
ROTZO	6	15	AA	88.206	BOSCO ALTO	-	-	
			AB	3.000	PASCOLO	2.395	1.111	1.111
ROTZO	6	16		103.866	BOSCO ALTO	1.759	-	1.117
ROTZO	6	17		64.754	BOSCO MISTO	164	-	
ROTZO	6	18		141	ENTE URBANO	141	-	9
ROTZO	6	19		33	ENTE URBANO	33	-	
ROTZO	6	20		45	ENTE URBANO	45	-	4
TOTALE CATASTINO						494.696	296.569	302.495
Altre superfici da planimetria GIS (inclusi demaniali e sovrapposizioni cartografiche):								1.345
TOTALE SAU EFFETTIVA PIANO DI RIASSETTO FORESTALE								303.840

SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA MALGA MANDRIELLE V.P.

DURATA CONCESSIONE CONTRATTO	2023 – 2028
S.A.U. EFFETTIVA	302.495 mq
CARICO UBA	50
GARANZIA PROVVISORIA	2.000,00 € (solo in caso di proced. competitiva)
DURATA CONCESSIONE	6 anni
DURATA MONTICAZIONE ANNUALE	1 giugno – 30 settembre
IMPORTO BASE CONCESSIONE	8.000,00 €
NORME IGIENICO SANITARIE	Da verificare

Art. 5 - Dati relativi ai fabbricati

Le malghe sono concesse nello stato di fatto in cui si trovano e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La disponibilità delle strutture e dei pascoli per gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche decorrono dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, a partire dalla stagione monticatoria dell'anno 2023 fino alla fine della stagione monticatoria 2028, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni ad insindacabile giudizio del Consorzio.

Per la sola malga Campovecchio è obbligatorio esercitare attività agrituristica durante la stagione monticatoria e, su base facoltativa, per tutto il periodo dell'anno. In caso di esercizio agrituristico anche nella stagione invernale il concessionario dovrà preliminarmente stipulare apposito accordo con il Consorzio. Il concessionario si obbliga a trasmettere alle Autorità competenti le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio agrituristico entro il 15 maggio 2023 (ULSS, SUAP ecc.). Eventuali lavori di adeguamento igienico-sanitario a carico delle strutture di malga necessari all'emissione del parere favorevole all'esercizio dell'attività agrituristica da parte delle Autorità competenti saranno progettati e computati a cura del Consorzio e posti in essere a cura e spese del concessionario secondo quanto previsto dall'art. 21 del contratto di concessione.

Per entrambe le malghe il concessionario si obbliga, a pena della risoluzione del contratto, a presenziare continuativamente la malga e a tenere aperti gli stabili durante la stagione monticatoria, direttamente o con collaboratori. Per la verifica di quanto sopra il Consorzio effettuerà 10 (dieci) visite a sorpresa, in orario diurno, con sottoscrizione congiunta di apposito verbale da porre agli atti (ALL 5). Qualora venisse accertata e verbalizzata l'assenza di personale in malga e la chiusura degli stabili per almeno 3 (tre) delle dieci visite totali, il Consorzio provvederà ad avviare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di concessione.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal vigente "*Disciplinare Tecnico Economico per l'Utilizzo dei Pascoli Montani*", approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Montana "Altopiano dei Sette Comuni" n. 33 del 26 aprile 2002 e ss.mm.ii., di cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne integralmente e senza riserve il contenuto.

La concessione di detti beni si intende riferita esclusivamente al solo utilizzo per fini zootecnici/agricoli del territorio e delle infrastrutture di servizio come individuate nella planimetria visionabile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rotzo.

Art. 6 - Requisiti di ammissione e termine per la presentazione della domanda

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, a pena di esclusione dalla procedura, i soggetti in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati negli allegati modelli "ALL. 1" e "All. 2" ("Requisiti essenziali richiesti"):

- Essere Imprenditore Agricolo a titolo professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 o

Coltivatore Diretto;

- Essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola;
- Non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- Se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni: essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate;
- Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);
- Non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 Codice delle leggi antimafia;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si sia verificato nell'ultimo quinquennio;
- Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- Obbligarsi a produrre al Consorzio entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascuna annata autodichiarazione circa l'uso della malga che si intende porre in essere su apposito modulo (All. 3); Inoltre, per la sola manifestazione di interesse per la malga Campovecchio:
 - obbligarsi ad esercitare attività agrituristica durante la stagione monticatoria e, a tal fine, obbligarsi a trasmettere alle Autorità competenti le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio agrituristico entro il 15 maggio 2023 (ULSS, SUAP ecc.), nonché a prendersi carico di eventuali lavori di adeguamento igienico-sanitario a carico delle strutture di malga necessari all'emissione del parere favorevole all'esercizio dell'attività agrituristica da parte delle Autorità competenti, secondo quanto previsto dall'art. 21 del contratto di concessione;

Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere mantenuti dall'aggiudicatario della malga per tutta la durata della concessione

Gli operatori economici interessati possono presentare l'istanza di manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto dal Consorzio, allegato (All. 1) per malga Campovecchio ed allegato (All. 2) per malga Mandrielle al presente avviso, e deve essere presentata in lingua italiana e corredata da copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 di VENERDI 17 FEBBRAIO 2023** presso l'ufficio Protocollo del Consorzio Usi Civici Rotzo – Pedescala e San Pietro sito presso la casa municipale di Rotzo in via Roma 49.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa sigillata ai lembi, indicante sul fronte i dati fondamentali della ditta mittente, e dovrà contenere la seguente documentazione:

- 1) Modulo manifestazione di interesse (All. 1 e/o All.2);
- 2) Visura della ditta presso Camera di Commercio;
- 3) Copia documento di identità titolare/legale rappresentante.

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

Art. 7 - Procedura di gara e di aggiudicazione

La concessione delle malghe avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse nella concessione della Malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

All'operatore economico ammesso alla procedura, è consentito presentare manifestazione di interesse per entrambe le malghe, ma potrà risultare aggiudicatario solo ed esclusivamente di una malga tra Campovecchio e Mandrielle V.P. Gli operatori economici già conduttori di malghe consortili potranno parimenti partecipare alla procedura ma optare per la concessione di una sola malga consortile entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione.

La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

1. Verrà espletata una **prima** procedura di licitazione privata **riservata esclusivamente ai cives** (titolari del diritto di uso civico) del Consorzio Usi Civici Rotzo – Pedescala e San Pietro che hanno manifestato interesse.

In caso di più concorrenti aventi diritto di uso civico sui beni demaniali in gestione al Consorzio, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di **precedenza**:

- a) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- b) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- c) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) conduttore uscente della Malga;

- d) Titolare di diritto di uso civico (*cives*) coltivatore insediato su fondi contigui alla malga;
- e) Titolare di diritto di uso civico (*cives*);

2. Successivamente, per le malghe ancora disponibili, verrà espletata una **seconda** procedura di licitazione privata tra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse (non *cives*). In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di precedenza:

- a) Giovane imprenditore agricolo, conduttore uscente della Malga. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- b) Giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara; In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- c) Conduttore uscente della Malga;
- d) Coltivatore insediato su fondi contigui alla malga.
- e) Operatore economico diverso da quelli suindicati;

In ogni caso, si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia stata presentata una sola manifestazione di interesse.

Resta inteso che, qualora in sede di manifestazione di interesse dovessero pervenire domande da parte di Giovani Imprenditori Agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021.

Resta pertanto fermo, che suddetta procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo *Cives* (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro *Cives* avesse manifestato interesse per la stessa malga, ai Giovani Imprenditori Agricoli non *cives*.

In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse ed all'eventuale aggiudicazione della malga ai Giovani Imprenditori Agricoli *cives* e non *cives*, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito, con relativa cauzione provvisoria a garanzia della stessa.

Art. 8 – Criteri di riconoscimento dei titoli di preferenza

Vista la normativa specifica inerente il diritto di uso civico (L. 16 giugno 1927 n. 1766 art. 1; L.R. 22 luglio 1994 n. 31 art. 1, art. 2 c. 3, art. 9 c. 2 lettera b), art. 10 c. 1 lettera b) e c. 2; Art. 1021 del

Codice Civile; Regolamento del Consorzio art. 1, art. 6, art. 8, art. 14), possono vantare titolo di cives le persone fisiche e le società agricole di persone (in questo caso devono essere composte per la quota maggioritaria da cives). Sono escluse dal titolo le società di capitali. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per la gestione del demanio civico e per l'esercizio degli usi civici: *"Il diritto d'esercizio degli usi civici si acquista dopo una residenza ininterrotta di almeno 10 anni nel Comune di Rotzo o nelle sue ex frazioni di Pedescala e San Pietro del Comune di Valdastico"*.

Vista la normativa e la giurisprudenza di riferimento sui giovani imprenditori agricoli (D.lgs. 21 aprile 2000 n. 185 art.10 già correttamente applicato per analogia giusta Sentenza T.A.R. Veneto n. 241/2022 ; D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116; Consigli di Stato sez. III, 10 agosto 2018 n. 4907) eventuali società agricole (anche società di fatto) partecipanti alla presente procedura, per avere il riconoscimento del titolo di giovane agricoltore, devono essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni. I giovani imprenditori agricoli devono avere il controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Per conduttore *"uscente"* avente diritto di prelazione, per le finalità di cui alla presente procedura, si intende ditta con il medesimo numero di partita IVA ovvero la ditta degli eredi del conduttore uscente.

Art. 9 - Altre disposizioni riguardanti la gara

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri requisiti essenziali richiesti ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle manifestazioni/offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo e riservandosi la facoltà di escludere partecipanti, qualora le dichiarazioni fornite siano difformi da quanto previsto dalla Legge o da altre normative.

Art. 10 - Obblighi del Concessionario

L'Amministrazione consortile intende valorizzare la produzione di formaggio tipico della zona, pertanto, non prevedendo l'obbligatorietà della produzione di latte e caseificazione, vengono applicate delle maggiorazioni al canone di concessione ai conduttori che non provvedono a produrre latte destinato al consumo umano e/o la caseificazione del latte prodotto.

Qualora il concessionario intenda produrre latte in malga e/o effettuare la caseificazione del latte prodotto, oltre a provvedere a trasmettere autodichiarazione circa il sistema gestionale adottato entro il 15 maggio di ciascuna stagione su apposito modello (All.3), si obbliga a richiedere sopralluogo ispettivo da parte dell'ULSS competente entro il 15.05.2023 per l'autorizzazione alla mungitura del latte e/o caseificazione in malga. Qualora l'ULSS emetta parere negativo o sospensivo

alla produzione di latte e/o caseificazione in malga, l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione degli stabili per l'emissione del titolo autorizzativo, le maggiorazioni del canone per la mancata produzione del latte e/o di caseificazione si intendono sospese.

Il Concessionario si impegna a monticare direttamente la malga per la quale egli produce offerta, e per tutte le annualità di durata del contratto-concessione, prevalentemente con bovini e nel pieno rispetto di tutte le norme contenute nel Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", dando atto altresì di aver preso esplicita visione del Disciplinare e di accettarne, senza riserva alcuna, tutti i contenuti, nessuno escluso.

È vietata, a pena di revoca, ogni forma di sub-concessione anche parziale del contratto-concessione della malga ai sensi dell'art. 21 c. 1° della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli, ma in ogni caso egli dovrà condurre direttamente la malga stessa.

È vietata la cessione del contratto-concessione a terzi, salvo che per subentro preventivamente autorizzato dall'autorità concedente che verificherà se il subentro stesso continui ad assicurare l'interesse pubblico (Cons. Stato, VI, 20.03.2007, n. 1320).

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori annuali ordinari e straordinari previsti nel verbale di consegna della malga e ogni altro costo di gestione della malga che si descrive a titolo esemplificativo:

- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati;
- il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante estirpazione di piantine (rinnovazione abete), arbusti infestanti prima della fioritura e lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga;
- la fornitura di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli apparati di mungitura;
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi;
- la gestione di depurazione delle acque reflue della malga secondo le modalità e prescrizioni poste dalla normativa vigente;
- la raccolta e lo smaltimento dei liquami convogliati nella concimaia e nella vasca di raccolta,

secondo la normativa vigente, nonché di ogni rifiuto prodotto;

- la pulizia delle pozze, degli abbeveratoi a servizio della malga e manutenzione e realizzazione ove non presente delle relative recinzioni e/o chiudende composte da filo spinato e pali in legno che verranno forniti di anno in anno dal concedente;

- La fornitura a proprie spese di autobotti di acqua, nel caso in cui le dotazioni impiantistiche di captazioni delle acque meteoriche di malga siano correttamente mantenute.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.

Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse senza una specifica autorizzazione del Consorzio, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni del 26 aprile 2002, n. 33 e ss.mm.ii.

Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Consorzio può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione.

Tutte le migliorie apportate dal concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile in gestione al Consorzio a seguito della fine o eventuale risoluzione anticipata del contratto;

Sono altresì a carico del Concessionario lo smaltimento, presso i centri di raccolta autorizzati, dei rifiuti solidi urbani prodotti nella malga o derivanti dalle lavorazioni in essa attuate. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del concessionario dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici, in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni.

L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuale documentazione inerente il corretto smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta che, a seguito della “Tempesta Vaia” dell’ottobre 2018 e della conseguente pullulazione del bostrico scolitide e delle operazioni di esbosco della legna da uso civico, per le prossime annate monticatorie in parti del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Concessionario si impegna ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori presenti sull’Altopiano, liberando l’Amministrazione consortile da qualsiasi responsabilità civile riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato.

Il Concessionario si impegna altresì ad aderire al progetto del bio distretto “Bioaltopiano” avviato nel 2019 assumendosi le eventuali spese di adesione e di mantenimento della certificazione.

Sono a carico del Concessionario le eventuali spese annuali di allacciamento alla rete Enel, il consumo di energia elettrica ed idrico, nonché il costo dei materiali di consumo e manutenzione relativi all’uso di gruppi elettrogeni, autoclavi, filtri e debatterizzatori, impianti GPL laddove installati, esonerando altresì l’Ente da ogni responsabilità in ordine all’impiego degli impianti e degli allacciamenti elettrici ed idrici.

Nei casi in cui l’Ente, direttamente o indirettamente, abbia assunto obblighi in ordine alle provvidenze previste da normative regionali ovvero da Regolamenti UE, il concessionario dovrà subentrare alle obbligazioni assunte e ai benefici di legge conseguenti, senza che ciò comporti alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara e confermato in sede di concessione-contratto, né richiesta alcuna di risarcimento o altra pretesa di alcun genere da entrambe le parti.

Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il

Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all’atto della manifestazione di interesse e/o formulazione del prezzo offerto.

Art. 11 - Effetti dell’aggiudicazione

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, l’aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell’Amministrazione consortile. Il Consorzio non assumerà, quindi, verso l’aggiudicatario provvisorio alcun obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti la procedura concessoria avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Consorzio si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all’aggiudicazione della gara, qualora l’efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta

l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Art. 12 - Deposito cauzionale definitivo

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione**, mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero in numerario, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto. La fideiussione bancaria/assicurativa è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente gestore.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine. Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 13 - Garanzie

Il concessionario è tenuto ad attivare una **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi**, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E' pure a carico dell'affittuario la **polizza per la copertura del rischio locativo** per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Art. 14 - Contratto

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45 c. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, previa costituzione della cauzione definitiva. La documentazione di cui alla presente procedura formerà parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero non assolverà agli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la

sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dall'amministrazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto-concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Saranno altresì a carico del concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo), nonché le spese previste per la disinfestazione dei locali della malga a norma di legge.

Solo successivamente alla firma del contratto-concessione, il concessionario ha titolo per essere immesso nell'uso del demanio di uso civico corrispondente, con la consegna superlocale annuale nei modi e nei tempi ed esclusivamente per i periodi e le funzioni stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico in vigore. Le chiavi degli stabili assegnati e al servizio della malga saranno depositate presso gli Uffici del Consorzio in sede di riconsegna autunnale, salvo il caso di accessoria contrattazione per l'utilizzo agrituristico nel periodo invernale per la malga Campovecchio.

L'Ufficio provvede alla consegna della malga all'inizio di ogni stagione monticataria.

L'Amministrazione si riserva di utilizzare la malga nel periodo non monticato (dal 1 novembre al 30 aprile). In ogni caso il concessionario non può utilizzare la malga al di fuori dei periodi stabiliti dal presente avviso, né può farla utilizzare comunque a terzi, salvo speciali deroghe autorizzate dal Concedente. In caso di accertata inottemperanza/inadempienza, il Consorzio procederà all'escussione della cauzione definitiva e il concessionario si assumerà l'obbligo di ripristinarla entro i termini indicati dal Concedente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e fatti salvi i danni che saranno richiesti in via giurisdizionale.

Il pagamento del canone di concessione avverrà in due rate scadenti la prima il 30 agosto e la seconda il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento dei canoni, il Consorzio applicherà alle somme dovute dal concessionario, il tasso di interesse legale.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta senza riserva alcuna che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- b) mancato ripristino della fideiussione;
- c) subconcessione/subaffitto dei beni immobili;
- d) mancato esercizio continuativo attività agrituristica (solo per malga Campovecchio)

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitata dal Concessionario successivamente al 31 ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro 30 giorni dalla data di recesso.

Art. 15 - Ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104 del 2

luglio 2010.

Art. 16 - Accesso agli atti

La procedura di accesso è disciplinata dall'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. For. Tondello Matteo - Responsabile del Servizio Vigilanza e Patrimonio del Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo – Pedescala e San Pietro.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

Copia del presente Avviso e tutta la documentazione necessaria, possono essere richiesti all'Ufficio Patrimonio. Per informazioni sull'avviso, rivolgersi agli Uffici Consortili tel. 0424/691046, mail amministrazione@consorziosicivici.it ovvero territorio@consorziosicivici.it

Il presente avviso, verrà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.

www.consorziosicivici.it.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. For. TONDELLO Matteo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Matteo Tondello".